



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 15 del 17/02/2026

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE 22 E 23 MARZO 2026 - INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **diciassette** del mese di **febbraio** alle ore **18:45** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE	Sindaco	Presente
MASSARI FEDERICO	Vice Sindaco	Presente
BEDDINI DAVIDE	Assessore	Presente
ALBANESE CHIARA	Assessore	Presente
VERNIA NICOLO'	Assessore	Presente
CAPUANO ALESSIA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Vice Segretario FICARELLI ANGELA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco CAVALLARO EMANUELE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Oggetto: REFERENDUM POPOLARE 22 E 23 MARZO 2026 - INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Gazzetta Ufficiale del:

- 14 gennaio 2026 n. 10 che pubblica il DPR del 13 gennaio 2026;
- 7 febbraio 2026 n. 31 che pubblica il DPR del 7 febbraio 2026 *"Precisazione del quesito del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025"*;

PRESO ATTO che i comizi referendari sono stati convocati per il per il 22 e 23 marzo 2026;

EVIDENZIATO che:

- la legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo" all'art. 52 stabilisce che alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130;
- a norma dell'articolo 1, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, *"L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati [...] è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune."*;

RICORDATO che, a norma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1956 n. 212, gli spazi vanno individuati tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni;

CONSIDERATO, inoltre, che a norma dell'articolo 2 della legge suddetta il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente nella seguente misura:

- da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;
- da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 20;

DATO ATTO, infine, che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 400, lettera h) che il numero degli spazi di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 212 del 1956 è ridotto, sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla metà nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti;

PRESO ATTO che il numero di spazi per centro abitato è pertanto il seguente:

- da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
- da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERIFICATO che la popolazione legale del Comune di Rubiera come risultante all'ultimo censimento è pari a 14.627 abitanti e, pertanto, il capoluogo di Rubiera rientra nella classe da 10.001 a 30.000 abitanti e le due frazioni nella classe da 150 a 3.000 abitanti;

RITENUTO, pertanto di individuare per la propaganda cinque spazi nel centro abitato del Capoluogo, uno spazio a San Faustino e uno spazio a Fontana;

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore Affari generali e Istituzionali in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACCERTATO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di stabilire il numero e l'ubicazione degli spazi riservati alla propaganda dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori dei referendum come indicato prospetto riportato di seguito:

CENTRI ABITATI		SPAZI	
DENOMINAZIONE	ABITANTI	NUMERO	UBICAZIONE
Rubiera Capoluogo	da 10.001 a 30.000	1	Via A. De Gasperi c/o Centro Sociale
		2	Via A. Moro
		3	Viale Resistenza
		4	Via P. Togliatti
		5	Via per San Faustino
San Faustino	da 150 a 3.000	6	Via delle Querce
Fontana	da 150 a 3.000	7	Via delle Chiaviche

2. di incaricare il Responsabile del 1° Settore – Affari generali e istituzionali-Servizi alla Comunità degli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese,



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

S I R E N D E N O T O

che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la Dott.ssa Angela Ficarelli, Responsabile del 1° Settore – Affari generali e istituzionali-Servizi alla Comunità;

che avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Vice Segretario
FICARELLI ANGELA